

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 27 febbraio 2017 del Municipio del Comune di Cevio con cui viene chiesta l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali della modifica dell'art. 38 del Regolamento organico comunale sulle canalizzazioni (Regolamento);

preso atto che:

- la modifica del Regolamento è stata adottata dal Consiglio comunale in data 19 dicembre 2016;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 3 marzo 2017 della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi, secondo cui:

### Aspetti tecnici

Nessuna osservazione. Dal profilo tecnico non vi sono modifiche apportate al regolamento approvato.

### Aspetti finanziari

#### Art. 37 Tasse di allacciamento

Benché non sia stato modificato, ci preme ricordare che la tassa d'allacciamento alle canalizzazioni di evacuazione delle acque di rifiuto, in base all'art. 10 del DE concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977, è un tributo unico esigibile al momento dell'allacciamento di un fondo, la cui finalità è la copertura dei costi amministrativi causati al Comune per il collaudo e il rilievo dell'allacciamento e l'aggiornamento dei piani e del catasto degli allacciamenti privati. Si tratta quindi di una tassa riscossa in funzione delle prestazioni fornite dall'amministrazione comunale. La quantificazione di detti costi amministrativi è generalmente inferiore ai fr. 1'500.-, per cui invitiamo il Comune di Cevio a ridurre l'importo massimo esigibile da fr. 5'000.- a fr. 1'500.- (cf. Circolare SPAAS ai Comuni del 20.11.2015);

#### Art. 38 Tasse d'utilizzazione

Nessuna osservazione;

considerato che il contenuto della presente modifica non contrasta con le vigenti leggi;

richiamati gli art. 186 LOC ss, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto,

### risolve:

1. È approvata la modifica dell'art. 38 del Regolamento organico comunale sulle canalizzazioni del Comune di Cevio.
2. Il Municipio di Cevio è invitato a voler dar avvio alla procedura di modifica dell'art. 37 Regolamento, sottoponendo il necessario messaggio al Consiglio comunale per approvazione, nel senso indicato nel preavviso sopra citato della SPAAS.

3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 100.-- (cento), è a carico del Comune di Cevio.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. **Intimazione e comunicazione a:**
  - Municipio del Comune di Cevio, Via Pretorio 4, 6675 Cevio;
  - Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi, 6501 Bellinzona;
  - Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, 6501 Bellinzona.

Invio interno a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

La Capo Ufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca